



Prefettura di Milano *Ufficio territoriale del Governo*

Ai Comuni della Provincia di
MILANO

Milano, data del protocollo

Oggetto: Licenze ex art.88 TULPS per l'esercizio di raccolta scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo - Distanze minime da luoghi sensibili - Indicazioni operative.

Con la circolare n.557/PAS/U/003881/12001(1), il Ministero dell'Interno ha nuovamente affrontato la problematica relativa alla competenza delle Questure, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, a verificare - oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza - anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati "sensibili".

Come noto, l'orientamento precedentemente espresso era nel senso che la competenza del Questore dovesse intendersi limitata al solo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dal T.U. delle Leggi di P.S. e a quelli, di carattere oggettivo, riguardanti le caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini di pubblica sicurezza. Su questo presupposto, è stato ritenuto che nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 88 del TULPS non dovesse essere accertato anche il rispetto delle "distanze minime".

Il Ministero dell'Interno ha ritenuto ora di sottoporre tale orientamento ad un riesame, alla luce di una serie di elementi sopravvenuti nel tempo.

In particolare, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, sono stati previsti impegni anche a carico delle Regioni e degli Enti Locali per realizzare un'equilibrata distribuzione sul territorio delle sale scommesse e degli altri giochi leciti, tenendo conto dell'ubicazione degli investimenti esistenti.

Tale intesa - non trasfusa ancora nel decreto ministeriale attuativo delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - conferma la piena attualità dell'esigenza di adottare sistemi per una razionalizzazione della presenza delle attività in questione nell'ambiente urbano, in un'ottica volta ad evitare le gravi conseguenze sociali determinatesi anche a seguito di fenomeni di ludopatia



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Ancora più rilevanti sono apparse, poi, le novità introdotte dalla riforma del procedimento amministrativo recata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dai discendenti decreti attuativi.

Difatti, il D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, inserendo nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 19-bis, ha sancito il principio della concentrazione dei regimi amministrativi. Su questa scia, il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha quindi rivisto i sistemi procedurali relativi ad un cospicuo numero di attività private, fissando al 30 giugno 2017 il termine per Regioni e Comuni entro il quale adottare i necessari adeguamenti.

In particolare, l'art. 2 del citato D. Lgs. n. 222/2016 stabilisce che alle attività economiche elencate nella Tabella A allegata al decreto stesso si applica unicamente il regime amministrativo indicato nella corrispondente voce della medesima Tabella.

Tra le attività interessate da questa riforma ve ne sono alcune che trovano la propria disciplina di riferimento nel richiamato art. 88 del TULPS e, segnatamente, quelle concernenti l'esercizio di giochi leciti per il tramite di apparecchi di videolottery, individuati dall'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS, le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e le sale bingo.

La menzionata Tabella A, Sez. I, stabilisce, alle voci n. 84 e n. 85, che il regime amministrativo da applicarsi a queste attività economiche è quello dell'autorizzazione rilasciata dal Questore, non richiedendo all'interessato - a differenza di quanto previsto per altre attività commerciali (si veda, ad esempio, la voce n. 35 concernente le licenze per il commercio di oggetti preziosi *ex art.* 127 del TULPS) - lo svolgimento di altri adempimenti o l'obbligo di munirsi di ulteriori atti di assenso.

Queste previsioni configurano un sistema in cui, ai fini del rilascio delle autorizzazioni *ex art.* 88 del TULPS, il Questore è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti non solo dalla legislazione di polizia, ma anche da altre fonti normative.

Restano, in effetti, escluse dall'ambito delle verifiche di competenza dell'Autorità di P.S. solo le condizioni antincendio, in relazione alle quali l'interessato è tenuto a presentare un'apposita segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nel caso in cui i locali superino la capienza o le dimensioni stabilite dalle citate voci n. 84 e 85 della Tabella A.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Alla luce di tali riferimenti normativi, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che la Questura, in sede di rilascio della licenza *ex art. 88* del TULPS debba tener conto anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come "sensibili".

Tale conclusione, peraltro, è considerata in linea con l'orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la Questura, in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita in denaro, deve prendere in considerazione i diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio (in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, ord. 19 febbraio 2015, n. 798).

Più in particolare, le pronunce di cui si tratta mettono in evidenza come, in forza dell'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), che prevede che la licenza *ex art. 88* del TULPS possa essere rifiutata per motivi di "igiene", il Questore possa assegnare rilievo a cause ostative attinenti al mancato rispetto di normative regionali o locali che, in funzione di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fissino limiti alla localizzazione di sale gioco. Si vedano in tal senso le sentenze del TAR Toscana nn. 284/2015, 1015/2015, 388/2016, 536/2017, 708/2017 e del TAR Emilia - Romagna n. 407/2015).

Tutto quanto sopra premesso, il Ministero dell'Interno ha ricavato dalle suesposte considerazioni le seguenti indicazioni operative.

Al privato aspirante alla licenza *ex art. 88* del TULPS, al momento della presentazione dell'istanza, spetterà attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune.

Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché a quella specificamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.

Al fine di agevolare tale adempimento, si rappresenta che alla circolare in argomento sono allegati i moduli che i privati potranno utilizzare per la presentazione della domanda.

Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo, in particolare, al Comune



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell'istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.

Non sarà più necessaria, inoltre, l'apposizione, in calce alla licenza, della dicitura in passato suggerita, con la quale si metteva in evidenza che la licenza medesima veniva rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, facendo salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale.

Nell'eventualità in cui, al contrario, l'Ente Locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle disposizioni di cui si tratta, il Questore sarà tenuto al rigetto dell'istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui il Comune non fornisca il riscontro richiesto entro il termine di conclusione del procedimento di rilascio della licenza *ex art. 88 TULPS*, il Questore, accertata la sussistenza degli altri requisiti, provvederà comunque a concedere il titolo di polizia. La mancata comunicazione del riscontro in tempo utile verrà comunque segnalata al Comune per le eventuali iniziative di cui all'art 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Nell'ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza *ex art. 88 del TULPS*, emerga che l'ubicazione dell'esercizio violi le distanze minime, il Questore valuterà la possibilità di annullare il provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che restano fermi i poteri di intervento conferiti agli Enti locali dalle normative regionali e comunali.

Si ricorda che nelle ipotesi in cui la falsa attestazione sia accertata con sentenza passata in giudicato, l'annullamento potrà essere disposto ai sensi della più rigorosa disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 21-nonies.



Prefettura di Milano

Ufficio territoriale del Governo

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dei suesposti indirizzi operativi, il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli stessi si applicano alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data del 19 marzo scorso.

Quanto sopra, si porta a conoscenza di codeste Amministrazioni, con invito a voler sensibilizzare i competenti uffici circa la necessità di assicurare ogni utile collaborazione alla locale Questura, al fine di favorire la tempestività delle verifiche di cui si tratta.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
21 MAG. 2018
ORE
PROT. N°